AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A PROSEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI POTENZIAMENTO E DI RIASSETTO DEI SERVIZI E DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE POSTELEGRAFONICO - DISCIPLINA DEI COLLAUDI

Art. 11

Programmi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per l'importo complessivo di lire 400 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987, di cui lire 300 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi "centri nodali", nonche' per lo sviluppo di sistemi avanzati di trasmissione impieganti fibre ottiche e lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.(2) Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di cui al precedente articolo 1, ivi comprese quelle relative al finanziamento delle spese ed al rimborso delle conseguenti anticipazioni, nonche' quelle di cui al precedente articolo 9. Al relativo finanziamento potra' provvedersi anche mediante la stipulazione di mutui con istituti di credito esteri. Gli stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici ed entro di essi dovranno essere contenuti i pagamenti annuali. Per il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per la costruzione o l'acquisto di alloggi di servizio. Per gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno determinati dalla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa alle operazioni di indebitamento, effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 950 milioni, sara' iscritta nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1986, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi

Estremi	Legge 10 febbraio 1982, n. 39
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1982

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 10, comma 9)che: "Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' elevato a lire 165 miliardi".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-alle-aziende-dipendenti-dal-ministero-delle-poste-e/art-11-programmi-dell-azienda-di-stato-per-i-servizi-telefonici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it